



TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

4 SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **24905/2017** promossa da:

MARIA ESPOSITO (C.F. SPSMRA31H44E054M), con il patrocinio dell'avv. LANZARA MARTA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LANZARA MARTA
ELISABETTA PALUMBO (C.F. PLMLBT66S42E054T), con il patrocinio dell'avv. LANZARA MARTA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LANZARA MARTA

ATTORI

contro

EDILIZIA NAPOLI NORD FALL.TO con il patrocinio dell'avv. RICCARDI ALFREDO (c.f.: RCCLRD70B11C129C), elettivamente domiciliato in CENTRO DIREZIONALE ISOLA E4 80143 NAPOLI presso il difensore avv. RICCARDI ALFREDO

CONVENUTO

Il Giudice dott. Gabriella Bonavolonta',
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'eccezione di incompetenza territoriale risulta fondata e, pertanto, va accolta.

È pacifico, nella fattispecie, che l'immobile oggetto di causa si trova in Melito (NA), luogo che rientra nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

Ne deriva pertanto che, in applicazione dell'art. 21 c.p.c., che recita: "*per le cause relative a diritti reali ... è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile*", risulta fondata l'eccezione del convenuto di competenza del Tribunale di Napoli Nord (tempestiva in quanto indicata nella comparsa di risposta depositata nei termini di legge); non rileva il luogo in cui è stata dichiarata fallita la società, in quanto il foro indicato dal citato art. 21 ha carattere esclusivo.

In considerazione del tipo di decisione, non riguardante il merito della causa, e per l'evoluzione giurisprudenziale in materia, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Letto l'art. 44 c.p.c.

definitivamente pronunciando fra le parti così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli Nord;
- ai sensi dell'art. 50 c.p.c. assegna alle parti un termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione dinanzi all'ufficio indicato;
- compensa le spese

Si comunichi.

Napoli, 23 novembre 2018

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Bonavolonta'

